

# Rimborsi fuori imponibile per i club dilettantistici

## Restrizioni sulle somme in arrivo con la riforma del terzo settore

PAGINA A CURA DI  
**Marta Saccaro**

■ Non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

È quanto prevede il comma 2 dell'articolo 69 del Tuir. Nella sostanza, quindi, a coloro che percepiscono compensi per attività sportiva dilettantistica possono, in aggiunta, essere rimborsate le spese sostenute per le trasferte svolte fuori dal Comune di residenza. Queste ultime somme non costituiscono mai reddito per il percipiente.

È chiaro che, in fase di controllo, l'agenzia delle Entrate è tenuta ad effettuare una comparazione tra l'ammontare dei rimborsi spesa corrisposti ed il totale dei compensi eventualmente erogati allo stesso soggetto: l'entità del rimborso spesa non può, da sola, costituire un elemento discriminante della natura del rapporto sottostante, ma rappresenta comunque un indicatore di primaria importanza.

### La riforma del terzo settore

Al di fuori della disposizione specifica per quanto riguarda le somme corrisposte a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, non esi-

ste attualmente alcuna norma che disciplini le modalità per l'associazione di corresponsione ai propri volontari del rimborso delle spese sostenute.

Il tema dei rimborsi spese corrisposti a coloro che svolgono attività a favore dell'associazione è anche il secondo tema di rilevanza generale affrontato dall'agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna, in occasione del tavolo tecnico realizzato con il locale comitato Coni. Una novità potrebbe arrivare con la legge di riforma del terzo settore, all'esame del Parlamento dove, limitatamente per le organizzazioni di volontariato, è prevista l'introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese delle attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa.

Il rimborso spese, per potersi qualificare come tale, deve essere sempre di ammontare congruo rispetto all'attività svolta e all'effettiva spesa sostenuta, inidoneo a mascherare un potenziale rapporto di lavoro, o una forma di distribuzione indiretta di utili.

### Criteri e limiti dei rimborsi

È dunque opportuno che l'organo direttivo dell'ente definisca preventivamente - attraverso un'apposita delibera - criteri e limiti dei rimborsi spese e che risulti sempre, in maniera esplicita, il legame con una specifica attività svolta in nome e per conto dell'ente. Questo adempimento è peraltro esplicitamente previsto per le organizzazioni di volontariato.

Il rimborso delle spese sostenute prevede la presentazione di tutti i giustificativi delle somme di cui si chiede il reintegro. A tale riguardo, la documentazione può essere costituita da:

- fatture;
- ricevute fiscali intestate o scontrini fiscali sottoscritti, con indicazione dei dati del soggetto che ha sostenuto la spesa;
- biglietti di trasporto aerei intestati, ferroviari o per servizi pubblici di linea;
- ricevute taxi o parcheggio;
- pedaggi autostradali per il transito.

È poi necessario ricordare, anche come precisato dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione 38/E dell'11 aprile 2014, che le spese devono essere state sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza, o dimora abituale del percipiente, mentre è irrilevante la sede dell'organismo erogatore.

Nella sostanza, quindi, la logica di riconoscimento del rimborso è diversa da quella prevista dal Tuir per il lavoro dipendente: in quest'ultimo caso ciò che rileva come luogo di partenza, ai fini della valutazione della trasferta, è la sede di lavoro.

Nell'ambito associativo è invece verosimile corrispondere il rimborso per le trasferte fatte partendo dalla dimora abituale del volontario, o di colui che percepisce somme per attività sportiva dilettantistica.

### Rimborsi chilometrici

Nel caso dei rimborsi chilometrici è opportuno richiamare le precisazioni della risoluzione 38/E del 2014, dove è precisato che l'indennità chilometrica non può essere forfettaria, ma deve necessariamente essere quantificata in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi delle tabelle Aci.

L'uso del mezzo proprio e la singola trasferta devono essere preventivamente autorizzati.

C. RIPRODUZIONE RISERVATA



## Il punto



### 01 | SPORT DILETTANTISTICO

Per quanto riguarda le somme corrisposte a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, l'ultima parte del comma 2 dell'articolo 69 del Tuir prevede che «non concorrono ... a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale». Quindi a questi soggetti possono essere rimborsate le spese sostenute per le trasferte svolte fuori dal Comune di residenza. Queste somme non costituiscono mai reddito per il percipiente

### 02 | LE NOVITÀ IN ARRIVO

Al di fuori della disposizione specifica illustrata al punto 1), non esiste attualmente alcuna norma che disciplini le modalità per l'associazione di corresponsione ai propri volontari del rimborso delle spese sostenute: una novità potrebbe arrivare con la legge di riforma del terzo settore, al momento all'esame del Parlamento dove, limitatamente per le organizzazioni di volontariato, è prevista l'introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese delle attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa